



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 23 del 16/02/2024

OGGETTO: RETTIFICA ORDINANZA N. 21 DEL 12.02.2024 PER LAVORI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL CAMMINO DI SANT'EFISIO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- In data 16.02.2024 il RUP Ing. Cingolani Antonio comunicava al Settore Polizia Locale la necessità di apportare una rettifica all'ordinanza n. 21 del 12.02.2024 indicando come data di validità dell'ordinanza il 30.03.2024, per l'approssimarsi delle festività del 1 Maggio in occasione dei festeggiamenti in Onore di Sant'Efisio nell'area interessata dai lavori;

- Con prot. n. 9445 del 12.02.2024 è pervenuta da parte della ditta incaricata, la Valenza Costruzioni srl, nella persona del suo rappresentante legale, una richiesta di proroga dell'ordinanza n. 113 emessa in data 12.10.2023 con la quale è stato istituito il senso unico di circolazione nella via Sant'Efisio e un divieto di sosta ambo i lati;

- Con Rep. n. 1487/2023 tra il Comune di Capoterra e la Città' Metropolitana veniva stipulato contratto d'appalto per la realizzazione del cammino di Sant'Efisio;

RITENUTO opportuno dover proseguire con il divieto di sosta ambo i lati e il senso unico di circolazione sulla via Sant'Efisio;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per la prosecuzione dei lavori è necessario proseguire con un senso unico di marcia nel Viale Sant'Efisio Martire, direzione di marcia dalla lottizzazione Maddalena Spiaggia direzione Maramura e con il divieto di sosta ambo i lati lungo tutto il viale Sant'Efisio;

RITENUTO di dover provvedere in merito rettificando l'ordinanza n. 21 del 12.02.2024 nella quale veniva riportata come data di validità dell'ordinanza il 31 Maggio 2024 rettificando il termine di validità della stessa al 30 Marzo 2024;

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

VISTA la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 05 del 01/02/2024;

VISTA la Determinazione n°1438 del Responsabile lavori pubblici, protezione civile, tutela del paesaggio, patrimonio, avente ad oggetto la procedura negoziata dei lavori per l'attuazione degli interventi patto Città Metropolitana di Cagliari realizzazione del Cammino di Sant'Efisio tratto Capoterra;

VISTO il nulla osta CDG. ST CA. REGISTRO UFFICIALE. U.0702518.11-09-2023, rilasciato dall'Anas;

ORDINA

- La rettifica dell'ordinanza n. 21 del 12.02.2024 indicando come termine di validità dell'ordinanza n.21 del 12.02.2024 il 30 Marzo 2024;



- la prosecuzione del senso unico di marcia nella via Sant'Efisio Martire, direzione di marcia dalla lottizzazione Maddalena Spiaggia direzione Maramura fino al 30 Marzo 2024;
- proroga del divieto di sosta ambo i lati del viale Sant'Efisio Martire fino al 30 Marzo 2024;

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone la Ditta provveda:

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";
- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;
- alla predisposizione di apposito personale moviere / semafori per la sicurezza della circolazione.

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013). La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell'art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che:

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Roberta Maxia.

Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- alla ditta Valenza costruzioni Srl - Dott. Salvatore Ladu;
- al Settore LL.PP. Ing Antonio Cingolani;

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede
- alla stazione dei Carabinieri Capoterra
- ARST Cagliari
- Prefettura Cagliari
- Ditta Baire Capoterra



COMUNE DI CAPOTERRA

- Teknoservice Capoterra
- Città Metropolitana Cagliari

Capoterra, lì 16/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Roberta Maxia